



AXA Fondazione
previdenza complementare

Previdenza professionale

Regolamento dei costi

AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur

Osservazioni generali

Punto 1

Il presente regolamento disciplina i contributi per la partecipazione ai costi riscossi dalla Fondazione per oneri particolari in aggiunta a quelli ordinari. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

Prestazioni finanziate con i contributi ai costi ordinari

Punto 2

Con i contributi ai costi ordinari vengono finanziate in particolare le seguenti prestazioni:

- amministrazione degli assicurati e dei beneficiari di rendita
- calcolo e comunicazione delle prestazioni di previdenza individuali
- trattamento di entrate, uscite, modifiche salariali, cambiamenti del grado d'occupazione, altre mutazioni (con riserva del punto 3.9)
- integrazione delle prestazioni di libero passaggio e di altri versamenti (con riserva del punto 3.2)
- sistema di notifica (con riserva del punto 3.9)
- ripartizione e trasferimento degli averi di vecchiaia in caso di divorzio
- calcolo del possibile acquisto di anni di contribuzione
- gestione dei conti di vecchiaia
- allestimento di conteggi
- rilascio di informazioni telefoniche e scritte
- consulenza ai datori di lavoro affiliati e ai membri della commissione di previdenza nelle questioni previdenziali
- allestimento annuo dei certificati della cassa pensione per gli assicurati
- redazione degli elenchi delle assicurazioni
- fatturazione e incasso dei contributi previdenziali
- valutazione e trattamento dei casi di prestazione (pensionamento, invalidità, decesso)
- adeguamento delle rendite correnti d'invalidità e per i superstiti al rincarò, come previsto dalla legge
- elaborazione delle operazioni di pagamento (ricezione dei contributi, delle prestazioni di libero passaggio e di altri versamenti [con riserva del punto 3.2], avvio del pagamento di prestazioni previdenziali e di libero passaggio e di altri pagamenti relativi alla gestione della Fondazione)
- stesura dei regolamenti della Fondazione, dei documenti di base, dei piani di previdenza e dei contratti
- stesura di promemoria e formulari

- attuazione delle decisioni d'esecuzione del consiglio di fondazione e della commissione di previdenza
- allestimento di offerte (trasformazione di soluzioni previdenziali)
- gestione della contabilità della Fondazione e allestimento del conto annuale
- relazioni con le compagnie d'assicurazione e con altri istituti di previdenza
- relazioni con le autorità di vigilanza, altre autorità e uffici pubblici
- relazioni con l'ufficio di revisione; assistenza e sostegno ai revisori
- relazioni con il perito in materia di previdenza professionale
- relazioni con il fondo di garanzia LPP (conteggi/notifiche d'insolvenza)
- riscossione, notifica e versamento di imposte (imposte alla fonte, IVA, tassa di bollo)
- rilevamento dei dati per la statistica delle casse pensioni svizzere

Contributi ai costi per oneri particolari

Punto 3

Vengono riscossi contributi supplementari per gli oneri elencati di seguito:

1. Calcolo del riscatto per pensionamento anticipato

- A partire dal 2° calcolo durante un anno civile,

per calcolo	CHF	200.-
-------------	-----	-------

Un calcolo comprende al massimo 3 varianti

2. Riscatto

- A partire dal 3° riscatto durante un anno civile,

per riscatto	CHF	200.-
--------------	-----	-------

3. Promozione della proprietà abitativa

- Prelievo anticipato CHF 500.-
- Costituzione in pegno CHF 300.-

I diritti, i bolli e le altre spese in relazione a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno a terzi (p.es. iscrizione nel registro fondiario, deposito di quote di partecipazione ecc.) sono a carico dell'assicurato.

4. Ordini di switch

Vale solo per le casse di previdenza con strategie d'investimento diverse all'interno di un piano di previdenza:

- ogni anno, a partire dal 3° ordine di switch volontario (passaggio da un patrimonio misto a un altro e/o passaggio all' o dall'investimento garantito)

per ordine		0,3%
		del capitale riallocato
minimo	CHF	300.–

5. Incasso

- Sollecito CHF 100.–
- Proroga del termine di pagamento CHF 200.–
- Piano d'ammortamento
 - per uno scoperto < CHF 500.– CHF 150.–
 - per uno scoperto ≥ CHF 500.– e < CHF 10 000.– CHF 300.–
 - per uno scoperto ≥ CHF 10 000.– e < CHF 50 000.– CHF 450.–
 - per uno scoperto ≥ CHF 50 000.– CHF 600.–
 - < inferiore; ≥ superiore o uguale
- Domanda d'esecuzione
 - per un importo sollecitato < CHF 10 000.– CHF 400.–
 - per un importo sollecitato ≥ CHF 10 000.– e < CHF 50 000.– CHF 600.–
 - per un importo sollecitato ≥ CHF 50 000.– e < CHF 100 000.– CHF 800.–
 - per un importo sollecitato ≥ CHF 100 000.– CHF 1000.–
 - < inferiore; ≥ superiore o uguale
- Procedura di rigetto dell'opposizione CHF 1000.–
- Azione di constatazione dell'esistenza del debito CHF 1500.–
- Le tasse di esecuzione e fallimento vengono addebitate a parte.

6. Liquidazione parziale di una cassa di previdenza affiliata in seguito a riduzione dell'organico o ristrutturazione

- Liquidazione parziale in seguito a riduzione dell'organico o ristrutturazione CHF 500.–
- Allestimento del piano di ripartizione dei fondi liberi
 - per assicurato attivo uscente più CHF 30.–
 - minimo CHF 150.–
 - massimo CHF 5000.–
- Allestimento del piano di ripartizione del disavanzo
 - per assicurato attivo uscente più CHF 50.–

7. Liquidazione totale o parziale di una cassa di previdenza affiliata in seguito a parziale o totale scioglimento del contratto di affiliazione

- Parziale o totale scioglimento del contratto di affiliazione CHF 700.–
- In caso di investimento totale o parziale del patrimonio previdenziale da parte della cassa di previdenza più CHF 1500.–
- Allestimento del piano di ripartizione dei fondi liberi
 - per assicurato attivo uscente più CHF 30.–
 - minimo CHF 150.–
 - massimo CHF 5000.–
- Allestimento del piano di ripartizione del disavanzo
 - per assicurato attivo uscente più CHF 50.–

8. Ripartizione facoltativa dei fondi liberi

- per avente diritto CHF 30.–
- minimo CHF 150.–
- massimo CHF 5000.–

9. Sistema di notifica

- Notifica di entrata, uscita, modifica del salario, del grado di occupazione o cambiamento di piano di una persona assicurata, se l'evento risale a più di 12 mesi prima, per notifica CHF 150.–
- Notifica di casi di prestazione le cui date risalgono a più di 3 anni prima, per ogni caso CHF 300.–
- Notifica di casi di prestazione dopo lo scioglimento di un contratto d'affiliazione le cui date risalgono a un anno prima o più, per ogni caso CHF 300.–

10. Prestazioni particolari della Fondazione

- Prestazioni non coperte tramite i contributi ai costi ordinari ai sensi del punto 2:
- proseguimento di un contratto d'affiliazione senza assicurati per un periodo superiore a 12 mesi, per anno CHF 500.–
 - trasmissione di dati per calcoli IAS/IFRS CHF 250.–/all'ora*
 - incarichi speciali CHF 250.–/all'ora*

* calcolo secondo onere, più eventuale IVA

Oneri di terzi

Punto 4

I costi per gli oneri di terzi (ad es. autorità di vigilanza, periti in materia di previdenza professionale, ufficio di revisione) come pure spese in relazione alla gestione e al trasferimento di patrimonio che concernono singole casse di previdenza vengono fatturati separatamente.

Fatturazione

Punto 5

1. I contributi ai costi per il calcolo del riscatto per un pensionamento anticipato (punto 3.1), un riscatto (punto 3.2), un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per la proprietà abitativa (punto 3.3) e a ordini di switch (punto 3.4) vengono fatturati all'assicurato.
2. I contributi ai costi in relazione all'incasso (punto 3.5), alla notifica (punto 3.9) nonché alle prestazioni speciali concordate (punto 3.10) vengono fatturati al datore di lavoro.
3. I contributi ai costi in relazione a una liquidazione totale o parziale (punti 3.6 e 3.7), una ripartizione facoltativa dei fondi liberi (punto 3.8) nonché i costi per oneri di terzi (punto 4) vengono detratti dai fondi liberi della cassa di previdenza. Se tali fondi mancano o non sono sufficienti, i contributi ai costi vengono fatturati al datore di lavoro.

Esigibilità

Punto 6

I contributi ai costi previsti dal presente regolamento sono esigibili 30 giorni dopo l'emissione della fattura. In caso di scioglimento parziale o totale del contratto ai sensi del punto 3.7, i contributi ai costi sono esigibili alla data di scioglimento del contratto. I contributi ai costi ai sensi del punto 3.8 sono esigibili con la ripartizione dei fondi liberi.

Entrata in vigore

Punto 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2013.